

Convenzione

ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 febbraio 2000

tra

il Ministero dell'ambiente, Servizio Conservazione della Natura, con sede in Roma, via Capitan Bavastro 174, C.F. n. 97047140583, rappresentato dalla Dr.ssa Patrizia De Angelis, Dirigente della Divisione IV del Servizio Conservazione della Natura

e

il Consorzio misto con attività esterna tra il Comune di Brindisi, il Comune di Carovigno e l'"Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus", di seguito denominato Consorzio gestore, con sede c/o il Comune di Carovigno (BR), via Verdi n. 1, rappresentato dal Prof. Elio Lanzillotti, il quale interviene ed agisce in qualità di Presidente del Consorzio medesimo.

Premesso che

- con il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999, "Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente", è stata attribuita al Servizio Conservazione della Natura la competenza alla predisposizione degli atti normativi ed amministrativi relativi all'istituzione e alla gestione delle aree naturali protette;
- con il decreto del Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura DEC/SCN/2000/1418 del 27 dicembre 2000 è stata attribuita alla Divisione IV di detto Servizio la competenza in materia di istituzione delle riserve naturali;
- con il decreto del Ministero dell'ambiente 4 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2000, è stata istituita la Riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto" ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della legge 8 luglio 1986, n.349 e dell'art. 8 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- con il decreto del Ministero dell'ambiente 4 dicembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1992, è stata istituita l'area marina protetta denominata "Torre Guaceto" ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 come modificata ed integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'art. 4 del menzionato decreto 4 febbraio 2000 ha individuato il Consorzio misto fra l'Amministrazione comunale



Patrizia De Angelis



Elio

Elio Lanzillotti

di Brindisi, l'Amministrazione comunale di Carovigno e l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus quale organismo di gestione della Riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto" e ha previsto la stipula di una apposita Convenzione di affidamento in gestione tra il suddetto Consorzio misto ed il Ministero dell'ambiente;

ai sensi dell'art. 2 comma 37 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'art. 4 del summenzionato decreto 4 febbraio 2000, attribuisce altresì al suddetto Consorzio misto, dall'atto della sua costituzione, la gestione dell'area marina protetta omonima;

con il decreto direttoriale del 17 dicembre 1997, prot. n. DEC/SCN/18337, con il quale si è provveduto alla ripartizione e all'impegno del finanziamento di lire 6.000.000.000 a favore delle riserve naturali statali, è stata assegnata la quota di lire 789.707.858 alla Riserva naturale statale di Torre Guaceto;

con i decreti direttoriali del 24 aprile 1998 e del 25 novembre 1998, prott. nn. DEC/SCN/6479 e DEC/SCN/18957, con i quali si è provveduto alla ripartizione e all'impegno del finanziamento di lire 5.800.000.000 a favore delle riserve naturali statali, è stata assegnata la quota di lire 311.232.877 alla Riserva naturale statale di Torre Guaceto;

con il decreto direttoriale del 20 luglio 1999, prot. n. DEC/SCN/669, con il quale si è provveduto alla ripartizione e all'impegno del finanziamento di lire 6.000.000.000 a favore delle riserve naturali statali, è stata assegnata la quota di lire 328.767.120 alla Riserva naturale statale di Torre Guaceto;

con il decreto direttoriale del 28 giugno 2000, prot. n. DEC/SCN/691, con il quale si è provveduto alla ripartizione e all'impegno del finanziamento di lire 7.000.000.000 a favore delle riserve naturali statali, è stata assegnata la quota di lire 328.767.120 alla Riserva naturale statale di Torre Guaceto;

in data 29 dicembre 2000 è stato costituito un consorzio misto con attività esterna denominato "Consorzio di gestione di Torre Guaceto" tra il Comune di Brinsidi, soggetto di diritto pubblico, il Comune di Carovigno, soggetto di diritto pubblico e l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus, soggetto di diritto privato;



Roberto De Oly



Roberto De Oly

Roberto De Oly



lo Statuto del Consorzio gestore, che si allega alla presente Convenzione, individua all'art. 7 gli organi del Consorzio medesimo in:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori;

tutto quanto ciò premesso le parti sopra indicate convengono e stipulano la presente convenzione:

Art. 1

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

Art. 2

1. Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento della gestione della Riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto" al Consorzio misto fra l'Amministrazione comunale di Brindisi, l'Amministrazione comunale di Carovigno e l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del suddetto decreto 4 febbraio 2000.

La Convenzione disciplina in particolare:

- la struttura ed il personale da utilizzare nella gestione;
- le modalità di attuazione del piano di gestione;
- le prime iniziative ed attività di gestione nelle more della elaborazione ed approvazione del piano di gestione e del regolamento attuativo, previsti dall'art. 5 del suddetto decreto 4 febbraio 2000.

2. Al suddetto Consorzio gestore, dall'atto della sua costituzione, è altresì affidata la gestione dell'area naturale marina protetta omonima in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 3 del suddetto decreto 4 febbraio 2000.

Art. 3

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del decreto 4 febbraio 2000 ed all'art 3 del decreto 4 dicembre 1991, il Consorzio gestore curerà la salvaguardia dell'ambiente naturale nella riserva naturale statale e nell'area marina protetta e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei beni naturali delle medesime aree protette, con riferimento particolare alle finalità di tutela e di conservazione dell'ambiente naturale.



Polina De Andia

awo

h

Finis



Art. 4

Il Consorzio gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a:

- a) fornire al Ministero dell'ambiente la documentazione atta all'esercizio della vigilanza di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) redigere, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo della riserva naturale statale, secondo le indicazioni ed i criteri previsti nell'art. 9 del suddetto decreto 4 febbraio 2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82 e dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394/91;
- c) individuare una struttura operativa di gestione della riserva ed il relativo personale;
- d) concordare le attività di sorveglianza nei modi indicati dall'art. 10 commi 3 e 4 del suddetto decreto 4 febbraio 2000.
- e) presentare annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione tecnico-scientifica sullo stato delle aree protette terrestri e marine, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. Il Consorzio gestore informerà, altresì tempestivamente il Ministero dell'ambiente di eventuali difficoltà riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente Convenzione;

Art. 5

1. Il Consorzio gestore individua, tra il personale alle dipendenze dei soggetti componenti il Consorzio medesimo, la seguente struttura operativa di gestione:
 - a. un responsabile tecnico della riserva naturale statale;
 - b. un assistente tecnico;
 - c. un assistente amministrativo;
 - a. due addetti idonei al lavoro manuale anche a tempo parziale.
2. Il Consorzio potrà stipulare convenzioni con soggetti singoli, privati e cooperativi ai fini della gestione delle aree protette e, per quanto al punto 1 del presente articolo, ove non sia possibile provvedere con personale dipendente.



Roberto De Santis

Edo

Finem H.



12/11/2000


3. Il Consorzio potrà altresì avvalersi di forme di integrazione del personale che prevedano l'utilizzazione di obiettori di coscienza, di associazioni di volontariato e di altre forme associative.
4. Sede della struttura operativa di gestione è il Comune di Carovigno.
5. Il Ministero dell'ambiente è fatto salvo da ogni forma di rivendicazione dei terzi con cui il Consorzio ha rapporti.

Art. 6

1. Il piano di gestione della riserva naturale statale dovrà individuare, tra l'altro:
 - a. le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
 - b. le opere necessarie all'eventuale ripristino dell'ambiente;
 - c. i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
 - d. la regolamentazione delle attività antropiche consentite;
 - e. l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento della finalità della riserva;
 - f. eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta;
 - g. la predisposizione di un piano di interventi prioritari determinati nel tempo, con allegato piano finanziario.
2. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del decreto 4 febbraio 2000, la Commissione della riserva naturale esprime parere obbligatorio sul piano di gestione della riserva naturale statale e sul relativo regolamento attuativo. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione alla Commissione di riserva dei suddetti strumenti di pianificazione, essi si intendono approvati; la Commissione della riserva naturale qualora intenda richiedere al Consorzio gestore chiarimenti, integrazioni o modifiche, ha la facoltà di sospendere una sola volta il suddetto termine.
3. Nel caso in cui il Consorzio gestore non dovesse trasmettere i suddetti strumenti di pianificazione entro i termini richiesti dal primo comma del presente articolo, il Ministero dell'ambiente, previo preavviso, nominerà entro 60 giorni un Commissario ad acta per la redazione degli stessi strumenti secondo le indicazioni fornite dalla Commissione della riserva naturale.
4. Il piano di gestione è adottato dal Ministero dell'ambiente entro i tre mesi dalla redazione, previo il suddetto parere obbligatorio della Commissione della riserva naturale, sentita la



Poliziani



Regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Per la redazione dei suddetti strumenti di pianificazione il Consorzio gestore potrà avvalersi di proprie strutture ovvero dell'apporto di esperti qualificati.

6. All'onere derivante dalle attività per la redazione del piano di gestione e del regolamento attuativo della riserva naturale statale si fa fronte con il trasferimento dei fondi accantonati negli esercizi finanziari 1997, 1998, 1999, 2000, di cui ai rispettivi decreti direttoriali indicati in premessa, pari ad una somma complessiva di lire 1.758.474.975.

7. Qualora applicabile il comma 3 del presente articolo, la somma dovuta verrà decurtata delle relative spese a valere sulle risorse destinate nell'anno 2002.

Art. 7

1. Fino all'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, del piano di gestione e del relativo regolamento attuativo, il Consorzio gestore provvede alle attività di gestione urgenti, definendo programmi di manutenzione e di primo avvio della riserva, in collaborazione con la Commissione della riserva naturale di cui all'art. 3 del decreto 4 febbraio 2000 qualora già legittimamente insediata, secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

2. In particolare il Consorzio gestore si impegna a sviluppare in tempi brevi le seguenti attività:

- a. azioni di divulgazione volte a pubblicizzare le aree protette (simbolo delle aree protette, ecc.);
- b. progetti didattici;
- c. tabellazione;
- d. centro visite;
- e. visite guidate;
- f. manutenzioni ordinarie;
- g. attività antincendio;
- h. attività di volontariato.

Art. 8

Al fine di garantire la gestione integrata della riserva naturale statale e dell'area protetta marina, secondo i principi di buon andamento, economicità ed efficienza, il Consorzio gestore si incontrerà con le due Commissioni di riserva almeno una volta l'anno per verificare, coordinare e rendere più incisivi la sorveglianza, i programmi e le iniziative riguardanti le aree protette.



Palmi

Carovigno Brindisi WWF



Carovigno Brindisi WWF

Art. 9

1. All'onere derivante dalle prime spese per l'avviamento delle necessarie strutture operative della Riserva naturale statale di Torre Guaceto e delle azioni di investimento di primaria necessità per l'attività di conservazione e salvaguardia dell'habitat naturale della Riserva medesima, si fa fronte con il trasferimento della somma complessiva di lire 1.758.474.975, di cui al precedente art. 6 comma 7.
2. Successivamente, per far fronte all'onere derivante dalla gestione ordinaria della riserva naturale statale, si provvederà ad autorizzare il trasferimento delle somme ripartite ed impegnate per ciascun esercizio finanziario, tenendo conto dei principi generali della contabilità di Stato, compatibilmente con la relativa disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e con riferimento al decreto interministeriale di riparto delle risorse di detto capitolo e al decreto direttoriale di ripartizione delle risorse destinate alle riserve naturali.

Art. 10

Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Roma.

Art. 11

Il presente atto è impegnativo per il Consorzio gestore dal momento della sua sottoscrizione, lo diverrà per il Ministero dalla data di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione.

Per il Ministero dell'ambiente

Per il Consorzio misto

Paolino De Angelis



CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Lanzillotti)

Elio Lanzillotti

6 GIU. 2001